



Proc. N. 30/07 Ruolo Generale

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- 1) Dott. Nicola Bartoli - Presidente
 - 2) Dott.ssa Licia Tomay - Consigliere
 - 3) Dott. Vito Colucci - Consigliere Estensore
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 30/07 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 3670/05 del Tribunale di Salerno, I Sezione Stralcio, proc. n. 4920/93 R.G., "OPP. D.I.", e vertente

TRA

Comune di C., in persona del suo legale rapp.te il Sindaco pro-tempore dr. (omissis);

APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE

E

Prof. Ing. L. P., rappresentato e difeso dall'avv. (omissis);

APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE

Conclusioni.

All'udienza dell'1/4/2008 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni dinanzi al C.I. riportandosi, in sostanza, a quanto già chiesto e dedotto in precedenza.

All'udienza collegiale del 3/2/2011, poi, la causa passava in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello notificato in data 4/1/2007 il Comune di C. proponeva appello avverso la sentenza n. 3670/05 emessa dal Tribunale di Salerno, I Sezione Stralcio, proc. n. 4920/93 R.G., datata 10/5/2005, depositata e pubblicata in data 20/12/2005, nei confronti dell'appellato L. P. formulando le seguenti conclusioni: <in integrale riforma della sentenza impugnata ...: 1)-dichiarare la nullità dell'asserito rapporto tra l'appellante e l'appellato per mancanza della forma scritta necessaria ad substantiam ovvero, subordinatamente, per contrarietà a norma imperativa, mancando la presupposta delibera di incarico del necessario impegno di spesa in violazione dell'art. 55 L. 142/90- 2)-dichiarare, comunque, che nulla è dovuto all'appellante in quanto la domanda non è stata provata e, in ogni caso, perché trattasi di attività inutile e non utilizzabile- 3)- in ulteriore subordine, infine, dichiarare errato il ricorso all'equità e comunque eccessivi gli importi liquidati e liquidare gli stessi, così come per legge, tenuto conto anche del tipo di attività espletata, collegiale e non individuale, e tenuto conto che il Comune ha propri criteri e tabelle di determinazione delle spettanze da corrispondere ai componenti ed ai segretari delle Commissioni giudicatrici, aventi valore di norme regolamentari, di cui alle delibere di C.C. n. 576 del 23-12-83 e n. 168 del 17-3-84 - 4)-con vittoria di spese e competenze del doppio grado da attribuirsi al sottoscritto avvocato, antistatario>.

L'appellato L. P. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale con la quale formulava le seguenti conclusioni: <... respingere l'appello principale proposto dal Comune di C., per l'effetto

confermando, nella parte da > <questo impugnata, la sentenza n. 3670/2005 del Tribunale di Salerno. In via incidentale, accogliere l'appello proposto dal L. e per l'effetto, in riforma della impugnata ... sentenza, dichiarare estinto il Giudizio di Primo Grado. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio>.

Con provvedimento depositato in data 5/11/2007 il C.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

All'udienza dell'1/4/2008 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni dinanzi al C.I. riportandosi, in sostanza, a quanto già chiesto e dedotto in precedenza.

All'udienza collegiale del 3/2/2011, poi, la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio definito in primo grado con la sentenza impugnata scaturiva da un ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 10/9/1993, proposto da L. P. per ottenere il pagamento di compensi per l'opera professionale prestata quale componente della commissione giudicatrice dell'appalto dei lavori di decongestionamento della SS 18 con un sottovia veicolare. Il ricorso, peraltro, trovava accoglimento e il Presidente del Tribunale di Salerno emetteva decreto ingiuntivo, datato 13/9/1993, n. 3667, con il quale condannava il Comune di C. al pagamento della somma di £ 47.835.741, oltre accessori.

A seguito della proposta opposizione, poi, il giudice di primo grado così decideva, con la sentenza impugnata: <... - rigetta l'opposizione in quanto infondata con la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo recante il N° 3667/93 reso in data 13.09.1993 dal P.te del T.le di Salerno: - rigetta la richiesta di condanna dell'opponente alla rivalutazione monetaria ed ai danni ex art. 96 c.p.c. in quanto non provati; - condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposto che liquida in ... La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege>.

Occorre innanzi tutto rilevare che l'opposto in primo grado L. P., attuale appellato / appellante incidentale, aveva, sin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/1/1994, chiesto che venisse dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione per la tardività della iscrizione a ruolo che, per il combinato disposto degli artt. 165 e 645 c.p.c., andava effettuata nei cinque giorni dalla notificazione. La relativa eccezione va, quindi, senz'altro esaminata in via preliminare. Il L. P. ha, d'altra parte, proposto appello incidentale con il quale ha, fra l'altro, chiesto che venga dichiarata la estinzione del giudizio sulla scorta della seguente eccezione: <la tardiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione avvenuta ben oltre il ridotto termine di legge previsto ed imposto dal rito, la qual cosa ha inevitabilmente comportato la irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto>. Il L. P. ha, peraltro, dedotto che la motivazione con la quale il giudice di primo grado ha giustificato il non accoglimento della eccezione non è né adeguata né corretta.

L'opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata in data 14/10/1993. Il giudizio di opposizione è stato iscritto a ruolo in data 23/10/1993 e, quindi, il nono giorno successivo alla notificazione, con prima udienza fissata per il giorno 23/3/1994. Risulta, quindi, rispettato il termine ordinario di dieci giorni per la costituzione, indicato dall'art. 165 c.p.c., ma non il termine dimezzato di cinque

giorni, indicato dallo stesso art. 165 c.p.c.. Nel caso in esame, peraltro, l'opponente ha, nell'atto di opposizione, invitato l'opposto "a costituirsi nei modi e termini di legge" e ha fissato l'udienza del 23/3/1994, a oltre cinque mesi dalla notificazione dell'atto di opposizione.

Il tema fondamentale da affrontare, pertanto, è il seguente: se il dimezzamento dei termini di comparizione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 645, secondo comma, c.p.c. si applichi automaticamente e indiscriminatamente anche ai termini di costituzione dell'opponente, con riferimento ai termini di cui all'art. 165, primo comma, c.p.c..

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è stata pressoché costante nel ritenere che il dimezzamento dei termini di costituzione dell'opponente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non costituiva effetto automatico e indiscriminato della previsione di cui all'art. 645, secondo comma, c.p.c., ma era effetto rimesso alla iniziativa dell'opponente, nel senso che, nel silenzio dell'opponente (che non abbia chiesto l'abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 163, secondo comma, c.p.c.), il termine di costituzione restava quello ordinario di dieci giorni, tranne che nel caso in cui l'opponente stesso abbia concesso all'opposto un termine inferiore a quello ordinario [cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 18942 dell'1/9/2006; cfr., inoltre, Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 18203 del 3/7/2008; Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 17915 del 4/9/2004; Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 3752 del 15/3/2001; Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 3316 del 30/3/1998; Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 2460 del 3/3/1995; Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 3355 del 7/4/1987; Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1026 del 7/4/1971; Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 2636 del 23/3/1962; cfr., inoltre, Cass. n. 761 del 1960, Cass. n. 2124 del 1958, Cass. n. 2288 del 1956].

La Suprema Corte aveva, ad esempio, affermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà dei termini di comparizione, prevista dall'art. 645, comma secondo, c.p.c., è rimessa alla facoltà dell'opponente e, nel (solo) caso in cui questi se ne sia effettivamente avvalso, risultano conseguentemente ridotti alla metà anche i termini di costituzione, la cui inosservanza comporta, ai sensi del disposto dell'art. 647 c.p.c., la esecutività del decreto ingiuntivo, senza che rilevi la eventuale rinnovazione, su disposizione del giudice, ove tardiva, atteso che tale rinnovazione è stata ritenuta possibile dalla Corte costituzionale (sent. n. 18 del 2002) purché effettuata nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto [cfr. Cass. civ., Sezione I, sentenza n. 18942 dell'1/9/2006], e che, anche alla luce della nuova disciplina (delle conseguenze della violazione) del termine di comparizione, introdotta dalla legge n. 353 del 1990, nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo i termini di costituzione delle parti, previsti negli artt. 165 e 166 c.p.c., sono necessariamente ridotti a metà, se l'opponente si sia avvalso, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, c.p.c., della facoltà di assegnare al convenuto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dal primo comma dell'art. 163 bis c.p.c., e che la dimidiazione del termine di costituzione consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine inferiore a sessanta giorni, per cui risulta del tutto irrilevante che la concessione di quel termine sia dipesa da una scelta

consapevole dell'opponente ovvero da un errore di calcolo del medesimo [cfr. Cass. civ., Sezione I, sentenza n. 3752 del 15/3/2001].

Di recente, peraltro, la Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno mutato l'orientamento ormai consolidato della Corte affermando, al contrario, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la previsione della riduzione a metà dei termini a comparire, stabilita nell'art. 645, primo comma, c.p.c., determina il dimezzamento automatico dei termini di comparizione dell'opposto e dei termini di costituzione dell'opponente, discendendo tale duplice automatismo della mera proposizione dell'opposizione con salvezza della facoltà dell'opposto, che si sia costituito nel termine dimidiato, di richiedere ai sensi dell'art. 163 bis, terzo comma, c.p.c., l'anticipazione della prima udienza di trattazione [cfr. Cass. civ., Sez. U., sentenza n. 19246 del 9/9/2010].

Ferme restando le valutazioni che verranno compiute nei giudizi instaurati dopo la data di pubblicazione della predetta sentenza n. 19246/10 delle Sezioni Unite, si pone in problema di stabilire la sorte dei giudizi già pendenti a tale data, quale è, in particolare, il presente giudizio.

Sul punto una parte della giurisprudenza di merito, sulla scorta di autorevoli prese di posizione dottrinali, ha ritenuto che possa, sul punto, trovare applicazione la norma di cui all'art. 184 bis c.p.c. (applicabile al caso in esame *ratione temporis*) e che, a seguito della pronuncia di Cass. Sez. Un. n. 19246 del 2010, l'opponente che ha indicato un'udienza di comparizione nel rispetto del termine ordinario e sempre nel rispetto del termine ordinario ha poi iscritto la causa a ruolo, deve anche d'ufficio, essere rimesso in termine ex art. 153 c.p.c. o 184 bis *ratione temporis* vigente, senza regressione del procedimento e considerando tempestivamente effettuata, ora per allora, l'iscrizione a ruolo [cfr. Trib. Piacenza 2/12/2010, in Giur. Merito 2010, 12, 3027; cfr., inoltre, Tribunale di Brindisi, sez. Francavilla Fontana, ord. 22/11/2010, in Redazione Giuffré 2010; Tribunale Arezzo 29/10/2010, in Redazione Giuffré 2010; Tribunale Salerno 25/10/2010, in Giurisprudenza locale - Salerno 2010; Tribunale S. Maria Capua V., 22/10/2010, in Giur. Merito 2010, 12, 3030; Tribunale Roma, sez. I, 20/10/2010, in Redazione Giuffré 2010; Tribunale Torino, sez. I, 1/10/2010, in Redazione Giuffré 2010; Tribunale Bari, 4/10/2010, in Giur. Merito 2010, 12.3036]. Altre pronunzie di merito, poi, hanno ritenuto che il mutato orientamento della Suprema Corte non sia applicabile per il passato, anche senza ricorrere all'applicazione della disciplina contenuta nella norma di cui all'art. 184 bis c.p.c. (o dell'attuale art. 153, secondo comma, c.p.c., introdotto dalla legge n. 69 del 2009). Qualche pronunzia di merito ha ritenuto l'applicabilità del nuovo orientamento della Cassazione anche per i giudizi pendenti alla data della pubblicazione della sentenza della Cassazione n. 19246 del 2010.

Va, ancora, evidenziato che la Suprema Corte ha, di recente affermato che, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile e ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., *ratione temporis* applicabile, anche in assenza di

un'istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso [cfr. Cass. civ., Sez. II, ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17/6/2010, nonché Cass. civ., Sez. II, ordinanza interlocutoria n. 15809 del 2/7/2010].

Questa Corte ritiene, peraltro, che l'indirizzo interpretativo secondo il quale sia ammissibile, nel caso in esame, il ricorso allo strumento della rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c. (applicabile *ratione temporis* al presente giudizio) va condiviso.

L'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il dimezzamento del termine di cui all'art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'opponente nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo era rimesso alla libera scelta dell'opponente stesso e non era effetto automatico e imprescindibile connesso con la specialità del procedimento, infatti, costituiva (prima della sentenza n. 19246 del 2010 delle Sezioni Unite) un indirizzo consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Va ricordato che questo indirizzo era addirittura considerato vero e proprio "diritto vivente", come emerge anche da talune pronunzie della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 230 del 2/7/2009, nonché Corte Cost. n. 163 del 6/5/2010). Risulta, peraltro, pienamente condivisibile quanto affermato dalla Suprema Corte in tema di rimessione in termini e cioè che, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia fatto affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile e ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., *ratione temporis* applicabile, anche in assenza di un'istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto [cfr. le già citate Cass. civ., Sez. II, ord. interlocutoria n. 14627 del 17/6/2010, nonché Cass. civ., Sez. II, ord. interlocutoria n. 15809 del 2/7/2010].

Nel caso in esame risulta evidente che l'opponente aveva fatto affidamento sul consolidato orientamento della Suprema Corte in materia, orientamento confermato, in sostanza, dalla stessa sentenza impugnata. Già al momento della proposizione dell'opposizione, infatti, questo orientamento era consolidato e non emerge dagli atti alcun altro motivo che possa avere spinto l'opponente a effettuare l'iscrizione dell'opposizione nel rispetto del termine ordinario di cui all'art. 165 c.p.c..

Va, poi, senz'altro condiviso quanto affermato dalla Suprema Corte nel senso di ritenere che la norma di cui all'art. 184 bis c.p.c. sia applicabile anche al di fuori dell'ambito delle ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa [cfr., in questo senso, le già citate ordinanze interlocutorie n. 14627 del 17/6/2010 e n. 15809 del 2/7/2010, nonché, in sostanza, Cass. civ., Sez. U., sentenza n. 627 del 14/1/2008; nel senso contrario si era espressa, in particolare, Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 5474 del 14/3/2006]. L'esigenza di applicare

la norma concernente la rimessione in termini anche al di fuori dell'ambito della trattazione della causa è stata, peraltro, anche recepita di recente dal legislatore con l'abrogazione dell'art. 184 bis c.p.c. e la introduzione dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., collocato nel Capo II del Titolo VI del Libro I del codice di procedura civile (a seguito della entrata in vigore della legge n. 69 del 2009).

Va, ancora, senz'altro condivisa l'affermazione della Suprema Corte secondo la quale la parte ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c. anche in assenza di un'istanza di parte [cfr., in questo senso, le già citate ordinanze interlocutorie n. 14627 del 17/6/2010 e n. 15809 del 2/7/2010].

Le parti del presente giudizio hanno, inoltre, avuto la possibilità di trattare compiutamente il tema della improcedibilità dell'opposizione per il caso che l'iscrizione a ruolo dell'opposizione sia avvenuta oltre il quinto giorno dalla notificazione della opposizione stessa. Non occorre, peraltro, instaurare alcun ulteriore contraddittorio fra le parti, non risultando in concreto proponibili ulteriori elementi che possano incidere sulla valutazione in ordine alla rimessione in termini dell'opponente ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c..

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per operare la rimessione in termine dell'opponente e per ritenere, di conseguenza, che l'opposizione, proposta entro il termine ordinario di cui all'art. 165 c.p.c., ma oltre il termine dimezzato di cui a tale art. 165, vada ritenuta tempestivamente proposta. L'eccezione di estinzione del giudizio formulata, sul punto, dall'appellato / appellante incidentale L. P. va, quindi, disattesa.

Va ugualmente disattesa l'eccezione formulata dall'appellato / appellante incidentale L. P. in ordine alla presunta mancata tempestiva riassunzione del giudizio. Il processo è stato, infatti, dichiarato interrotto all'udienza del 5/6/2002; il ricorso per la riassunzione (nell'interesse dell'opponente) risulta depositato in data 14/1/2003, entro il termine semestrale di cui all'art. 305 c.p.c., tenuto conto della sospensione dei termini processuali applicabile senz'altro anche al termine in questione (cfr., in questo senso, Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 4297 del 3/3/2004).

Passando, poi, all'esame del merito della vicenda, va osservato che la parte appellante ha, innanzi tutto, chiesto che venga dichiarata la nullità del contratto intercorso fra il Comune appellante e il professionista appellato. Questa domanda può essere esaminata dalla Corte sebbene proposta nella comparsa conclusionale in primo grado; il Comune di C., infatti, era opponente in primo grado e, quindi, era attore in senso processuale, ma convenuto in senso sostanziale; quale convenuto, peraltro, poteva proporre eccezioni nuove addirittura in secondo grado, ai sensi dell'art. 345, secondo comma, c.p.c., nel testo vigente per il presente processo. Avendo il Comune eccepito il difetto di forma scritta per paralizzare la domanda di pagamento formulata da L. P. (attore in senso sostanziale nel primo grado di giudizio), quindi, ben poteva il Comune stesso formulare l'eccezione in questione anche in comparsa conclusionale.

Va, poi, evidenziato che la forma scritta richiesta per la stipulazione del contratto in questione fra il Comune di C. e il professionista ing. P. L. sussiste in quanto agli atti è allegata (apparentemente in copia) una lettera del Sindaco del Comune di C. datata 7/10/1991 con la quale il

Sindaco comunica all'ing. L. che la commissione giudicatrice di appalto lavori decongestionamento SS. 18 con sottovia veicolare è stata costituita con deliberazione della Giunta Municipale n. 1656 del 27/9/1991 [anche essa allegata (apparentemente in copia) agli atti]; con questa lettera, peraltro, il Sindaco invitata il L. P. a partecipare alla prima riunione fissata per il 21/10/1991. L'invio della predetta lettera al professionista nominato quale componente della commissione, unitamente al concreto espletamento dell'incarico (salva la determinazione del valore del corrispettivo) e unitamente all'acquisizione agli atti del giudizio della lettera stessa, senza che sulla autenticità della stessa sussista contrasto fra le parti, fanno, infatti, ritenere che il contratto fra Comune e professionista è stato stipulato in forma scritta.

Non sussiste, peraltro, sostanziale contrasto fra le parti in ordine alla circostanza che l'incarico è stato concretamente espletato dall'ing. L., salva, fra l'altro, la determinazione dell'utilità dell'opera prestata dal professionista; agli atti sussistono, inoltre, verbali (apparentemente in copia) dai quali si evince che l'ing. L. ha presenziato almeno ad alcune delle sedute della commissione in questione.

Il contratto con il quale l'ing. L. ha ricevuto l'incarico di componente della commissione in questione è stato, quindi, correttamente stipulato per iscritto e il professionista ha, pertanto, diritto a percepire il compenso per l'opera prestata in base al titolo contrattuale fatto valere.

In ordine, poi, alla determinazione della misura del compenso del professionista, va rilevato quanto segue. Le parti hanno proposto differenti criteri di determinazione. Il professionista ha, infatti, indicato quale criterio quello recepito nel parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari per altro componente della commissione (ing. Vincenzo Grilli), sostanzialmente condiviso dal giudice di primo grado. Il Comune di C. ha, invece, indicato quali criteri quelli indicati dalle delibere del Comune appellante (n. 576 del 23/12/83 e 168 del 17/3/84), senza, peraltro, meglio specificare la somma proposta dal Comune stesso. Occorre, quindi, procedere alla determinazione del compenso del professionista ai sensi dell'art. 2225 c.c., in mancanza di una specifica pattuizione sul punto fra le parti e in mancanza di univoci elementi che consentano di ricostruire la effettiva volontà delle parti contraenti [cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. L., sentenza n. 11085 del 25/10/1995, che ha affermato che il rapporto che si costituisce tra l'amministrazione dello Stato e le persone estranee alla stessa le quali accettino gli incarichi per lo studio di specifici problemi tecnici è di prestazione d'opera professionale, sicché il relativo compenso, configurabile quale diritto soggettivo, può essere determinato dal giudice ordinario, a norma dell'art. 2225 c.c., in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo]. Non sussiste, d'altra parte, adeguato appello in ordine alla natura contrattuale dell'incarico espletato, natura affermata nella sentenza impugnata.

Nel caso in esame il professionista ing. P. L. ha dedotto che la Commissione si è riunita venti volte (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo) e il dato non risulta adeguatamente contestato dal Comune di C.. La suddetta lettera del 7/10/1991 del Sindaco del Comune interessato, peraltro,

aveva precisato che le sedute erano valide solo con la presenza di tutti i componenti. Agli atti, inoltre, risultano allegati n. 20 verbali (apparentemente in copia). E', pertanto, da ritenere che l'ing. L. sia stato presente a tutte le venti sedute. Risulta, quindi, congruo, ad avviso della Corte, determinare il compenso per l'ing. L. nella somma onnicomprensiva di € 500,00 per ciascuna seduta e, quindi, nella misura complessiva di € 10.000,00 (da cui andranno detratte tutte le somme già eventualmente percepite dal professionista ing. L. P. per l'incarico espletato). Sulla somma così determinata non spetta, peraltro, alcuna rivalutazione trattandosi di debito di valuta, in quanto avente sin dall'origine per oggetto una somma di denaro, anche se non specificamente determinata nell'ammontare, dovendosi, sul punto, confermare la sentenza impugnata.

Non sussistono, per altro verso, elementi per emettere pronunzie di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dovendosi, anche su questo punto, confermare la sentenza impugnata.

La sentenza impugnata va, quindi, parzialmente riformata nel senso che va revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno n. 3667 del 13/9/1993 e, per l'effetto, il Comune di C. va condannato al pagamento, in favore di L. P. della somma di € 10.000,00 (da cui andranno detratte tutte le somme già eventualmente percepite dal professionista ing. L. P. per l'incarico espletato), a titolo di compenso per l'attività prestata quale componente della Commissione più sopra indicata, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.

Non sussistono, poi, ulteriori motivi di appello meritevoli di accoglimento. Non occorre, inoltre, procedere a ulteriori accertamenti di carattere istruttorio, sussistendo agli atti sufficienti elementi per pervenire alla decisione della causa.

In ordine, poi, alle spese di giudizio del primo grado, poi, va parzialmente accolto l'appello principale nella parte. Va, in particolare, disposta la parziale compensazione, nella misura del 50 %, delle spese del primo grado di giudizio a causa del fatto che le ragioni fatte valere da L. P. in primo grado e con l'atto di appello, trovano parziale accoglimento e, quindi, l'opposizione a decreto ingiuntivo risulta parzialmente fondata.

Per quel che concerne, poi, le spese del secondo grado di giudizio, anche per tali spese va disposta la parziale compensazione, nella misura del 50 %, delle spese del secondo grado di giudizio, sempre a causa del fatto che le ragioni fatte valere da L. P. in primo grado e con l'atto di appello, trovano parziale accoglimento e, quindi, l'opposizione a decreto ingiuntivo risulta parzialmente fondata, oltre che in considerazione della parziale reciproca soccombenza nel secondo grado di giudizio.

Va, poi, posto a carico del Comune di C., opponente in primo grado, ora appellante e appellato incidentale, il residuo 50 % delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, in ragione della soccombenza, sia pur parziale, di tale parte, il tutto nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunziando, in particolare, in ordine all'appello principale proposto nell'interesse del Comune di C., in persona del suo legale rapp.te il Sindaco pro-tempore dr. Luigi Gravagnuolo, appellante / appellato incidentale, nei

confronti del Prof. Ing. L. P., appellato / appellante incidentale, nonché in ordine all'appello incidentale proposto dal Prof. Ing. L. P., essendo gli appelli, principale e incidentale, stati proposti avverso la sentenza n. 3670/05 emessa dal Tribunale di Salerno, I Sezione Stralcio, proc. n. 4920/93 R.G., datata 10/5/2005, depositata e pubblicata in data 20/12/2005, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:

1. rimesso in termini l'appellante principale nel senso e nei termini di cui in motivazione, accoglie parzialmente l'appello principale proposto nell'interesse del Comune di C., e, per l'effetto, così provvede, in corrispondente riforma della sentenza impugnata: A) revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno n. 3667 del 13/9/1993; B) condanna il Comune di C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di L. P., della somma di € 10.000,00 (da cui andranno detratte tutte le somme già eventualmente percepite dal L. P. per l'incarico espletato), a titolo di compenso per l'attività prestata quale componente della Commissione indicata in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza, salvo quanto qui di seguito statuito in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
3. dispone la compensazione, nella misura del 50 %, fra le parti delle spese relative al primo grado di giudizio;
4. condanna il Comune di C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in favore di L. P. del residuo 50 % delle spese del primo grado di giudizio e, già detratto tale 50 % compensato, liquida tali spese in € 150,00 per esborsi, € 500,00 per diritti, € 1.500,00 per onorario, oltre spese generali 12,50 % e oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge;
5. dispone la compensazione, nella misura del 50 %, fra le parti delle spese relative al secondo grado di giudizio;
6. condanna il Comune di C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in favore di L. P. del residuo 50 % delle spese del secondo grado di giudizio e, già detratto tale 50 % compensato, liquida tali spese in € 270,00 per esborsi, € 2.240,00 per diritti, € 2.660,00 per onorario, oltre spese generali 12,50 % e oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge.

Salerno, 21/2/2011

Il Consigliere Estensore
Dott. Vito Colucci

Il Presidente
dott. Nicola Bartoli

Deposito minuta in data 21/2/2011

Pubblicazione in data 22/3/2011